

MUTUAL LEGAL ASSISTANCE

**Instrument Amending the Treaty of
November 9, 1982 Between the
UNITED STATES OF AMERICA
and ITALY**

Signed at Rome May 3, 2006

with

Annex



NOTE BY THE DEPARTMENT OF STATE

Pursuant to Public Law 89—497, approved July 8, 1966
(80 Stat. 271; 1 U.S.C. 113)—

“ . . .the Treaties and Other International Acts Series issued under the authority of the Secretary of State shall be competent evidence . . . of the treaties, international agreements other than treaties, and proclamations by the President of such treaties and international agreements other than treaties, as the case may be, therein contained, in all the courts of law and equity and of maritime jurisdiction, and in all the tribunals and public offices of the United States, and of the several States, without any further proof or authentication thereof.”

ITALY

Mutual Legal Assistance

Instrument amending the treaty of November 9, 1982.

Signed at Rome May 3, 2006;

*Transmitted by the President of the United States of America
to the Senate September 28, 2006 (Treaty Doc. 109-13,
109th Congress, 2d Session);*

*Reported favorably by the Senate Committee on Foreign Relations
July 29, 2008 (Senate Executive Report No. 110-13,
110th Congress, 2d Session);*

*Advice and consent to ratification by the Senate
September 23, 2008;*

Ratified by the President December 11, 2008;

*Exchange of Instruments of Ratification at Rome
May 28, 2009;*

Entered into force February 1, 2010.

With annex.

Instrument as contemplated by Article 3(2) of the Agreement on Mutual Legal Assistance between the United States of America and the European Union signed 25 June 2003, as to the application of the Treaty between the United States of America and the Italian Republic on Mutual Assistance in Criminal Matters signed 9 November 1982

1. As contemplated by Article 3(2) of the Agreement on Mutual Legal Assistance between the United States of America and the European Union signed 25 June 2003 (hereafter "the U.S.-EU Mutual Legal Assistance Agreement"), the Governments of the United States of America and the Italian Republic acknowledge that, in accordance with the provisions of this Instrument, the U.S.-EU Mutual Legal Assistance Agreement is applied in relation to the bilateral Treaty between the United States of America and the Italian Republic on Mutual Assistance in Criminal Matters signed 9 November 1982 (hereafter "the 1982 Mutual Assistance Treaty") under the following terms:
 - a) Article 4 of the U.S.-EU Mutual Legal Assistance Agreement as set forth in Article 18 bis of the Annex to this Instrument shall govern the identification of financial accounts and transactions, in addition to any authority already provided under the 1982 Mutual Assistance Treaty;
 - b) Article 5 of the U.S.-EU Mutual Legal Assistance Agreement as set forth in Article 18 ter of the Annex to this Instrument shall govern the formation and activities of joint investigative teams, in addition to any authority already provided under the 1982 Mutual Assistance Treaty;
 - c) Article 6 of the U.S.-EU Mutual Legal Assistance Agreement as set forth in Articles 7 and 18 quater of the Annex to this Instrument shall govern the taking of testimony of a person located in the Requested State by use of video transmission technology between the Requesting and Requested States, in addition to any authority already provided under the 1982 Mutual Assistance Treaty;
 - d) Article 7 of the U.S.-EU Mutual Legal Assistance Agreement as set forth in Article 2(3) of the Annex to this Instrument shall govern the use of expedited means of communication, in addition to any authority already provided under the 1982 Mutual Assistance Treaty;


- e) Article 8 of the U.S.-EU Mutual Legal Assistance Agreement as set forth in Article 1 (1 bis) of the Annex to this Instrument shall govern the providing of mutual assistance to the administrative authorities concerned, in addition to any authority already provided under the 1982 Mutual Assistance Treaty;
 - f) Article 9 of the U.S.-EU Mutual Legal Assistance Agreement as set forth in Article 8(3)-(5) of the Annex to this Instrument shall govern the limitation on use of information or evidence provided to the Requesting State, and the conditioning or refusal of assistance on data protection grounds.
2. The Annex reflects the integrated text of the provisions of the 1982 Mutual Assistance Treaty and the U.S.-EU Mutual Legal Assistance Agreement that shall apply upon entry into force of this Instrument.
 3. In accordance with Article 12 of the U.S.-EU Mutual Legal Assistance Agreement, this Instrument shall apply to offenses committed before as well as after it enters into force.
 4. This Instrument shall not apply to requests made prior to its entry into force; except that, in accordance with Article 12 of the U.S.-EU Mutual Legal Assistance Agreement, Articles 2(3), 7(e) and 18 quater of the Annex shall be applicable to requests made prior to such entry into force.
 5. Article 18 of the Annex shall be applied in lieu of Article 18 of the 1982 Mutual Assistance Treaty, and the related exchange of diplomatic notes between the United States and Italy of 13 November 1985.
 6. a) This Instrument shall be subject to the completion by the United States of America and the Italian Republic of their respective applicable internal procedures for entry into force. The Governments of the United States of America and the Italian Republic shall thereupon exchange instruments indicating that such measures have been completed. This Instrument shall enter into force on the date of entry into force of the U.S.-EU Mutual Legal Assistance Agreement.
 - b) In the event of termination of the U.S.-EU Mutual Legal Assistance Agreement, this Instrument shall be terminated and the 1982 Mutual Assistance Treaty shall be applied. The Governments of the United States of America and the Italian Republic nevertheless may agree to continue to apply some or all of the provisions of this Instrument.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized by their respective Governments, have signed this Instrument.

DONE at Rome, in duplicate, this third day of May 2006, in the English and Italian languages, both texts being equally authentic.

FOR THE GOVERNMENT OF THE
UNITED STATES OF AMERICA:

FOR THE GOVERNMENT OF THE
ITALIAN REPUBLIC:



ANNEX
**TREATY BETWEEN THE UNITED STATES OF AMERICA AND
THE ITALIAN REPUBLIC ON MUTUAL ASSISTANCE IN
CRIMINAL MATTERS**

ARTICLE 1
Obligation to Render Assistance

1. The Contracting Parties undertake to afford each other, upon request and in accordance with the provisions of this Treaty, mutual assistance in criminal investigations and proceedings.

1 bis. a. Mutual assistance shall also be afforded to a national administrative authority, investigating conduct with a view to a criminal prosecution of the conduct, or referral of the conduct to criminal investigation or prosecution authorities, pursuant to its specific administrative or regulatory authority to undertake such investigation. Mutual assistance may also be afforded to other administrative authorities under such circumstances. Assistance shall not be available for matters in which the administrative authority anticipates that no prosecution or referral, as applicable, will take place.

b. Requests for assistance under this paragraph shall be transmitted between the Central Authorities designated pursuant to Article 2 of this Treaty, or between such other authorities as the Central Authorities agree instead to designate as an alternate channel for transmission.

2. Such assistance shall include:

- a. locating persons;
- b. serving documents;
- c. producing documents and records;
- d. executing requests for search and seizure;
- e. taking testimony;
- f. transferring persons for testimonial purposes; and
- g. immobilizing and forfeiting assets.

Other types of assistance shall also be granted to the extent such assistance is not inconsistent with the laws of the Requested State.

3. Assistance shall be rendered even when the acts under investigation are not offenses in the Requested State and without regard to whether the Requested State would have jurisdiction in similar circumstances.

4. This Treaty is intended solely for mutual assistance in criminal matters between authorities of the Contracting Parties.

ARTICLE 2 Central Authority

1. A request under this Treaty shall be made by a Central Authority for each Contracting Party. The Central Authorities shall communicate directly with each other to implement the provisions of this Treaty.

2. For the United States the Central Authority shall be the Attorney General. For the Italian Republic the Central Authority shall be the Minister of Justice.

3. Requests for mutual assistance made by authorities under this Treaty, and communications related thereto, may be made by expedited means of communications, including fax or e-mail, with formal confirmation to follow where required by the Requested State. The Requested State may respond to the request by any such expedited means of communication.

ARTICLE 3 Contents of a Request

1. A request for assistance shall indicate:

a. the name of the authority conducting the investigation or proceeding to which the request relates;

b. the subject matter and nature of the investigation or proceeding;

c. a description of the evidence or information sought or the acts to be performed; and

d. the purpose for which the evidence, information or action is sought.

2. To the extent necessary and possible, a request shall include:

a. available information on the identity and whereabouts of a person to be located;

b. the identity and location of a person to be served, that person's relationship to the proceeding, and the manner in which service is to be made;

c. the identity and location of a person from whom evidence is sought;

d. a precise description of the place to be searched and the objects to be seized;

e. a description of the manner in which any testimony is to be taken and recorded;

f. a list of questions to be answered; and

g. a description of any particular procedure to be followed in executing the request.

3. A request shall indicate the allowances and expenses to which a person appearing in the Requesting State will be entitled.

4. A request and accompanying documents shall be in both English and Italian.

ARTICLE 4 Execution of a Request

1. The Central Authority of the Requested State shall promptly comply with a request or, when appropriate, transmit it to the authority having jurisdiction to do so. The competent officials of the Requested State shall do everything in their power to execute a request. The courts of the Requested State shall issue subpoenas, search warrants, or any other process necessary in the execution of a request.

2. A request shall be executed in conformity with the provisions of this Treaty and according to the laws of the Requested State. Procedures specified in the request shall be followed unless prohibited by the laws of the Requested State.

ARTICLE 5
Limitations on Compliance

1. The Requested State may deny assistance to the extent that:
 - a. execution of a request would prejudice the security or other essential public interests of the Requested State;
 - b. a request relates to a purely military offense or a matter considered a political offense by the Requested State; or
 - c. a request does not comply with the provisions of this Treaty.
2. Before refusing to execute a request, the Requested State shall determine whether assistance can be given subject to such conditions as it deems necessary.
3. The Requested State may postpone execution of a request or grant it subject to conditions if execution would interfere with an ongoing investigation or proceeding in the Requested State.
4. The Requested State shall immediately inform the Requesting State of the reason for partial or total denial or postponement of assistance.

ARTICLE 6
Return of a Completed Request

1. Upon completion of a request the Requested State shall, unless otherwise agreed, return to the Requesting State the original request together with all information and evidence obtained, indicating place and time of execution.
2. To the extent possible, all documents and records to be furnished pursuant to a request shall be complete and in unedited form. Upon application of the Requesting State, the Requested State shall make every effort to furnish original documents and records.

ARTICLE 7
Costs and Translations

The Requested State shall render assistance without cost to the Requesting State except for:

- a. expenses incurred in the translation of documents accompanying a request or which result from a request;
- b. fees of private experts specified in a request;
- c. all expenses related to travel of witnesses pursuant to Article 15;
- d. all expenses related to the transfer of witnesses in custody pursuant to Article 16; and
- e. the costs associated with establishing and servicing a video transmission pursuant to Article 18 quater, unless otherwise agreed by the Requesting and Requested States; other costs arising in the course of providing assistance (including costs associated with travel of participants in the Requested State) shall be borne in accordance with the other provisions of this Article.

ARTICLE 8
Protecting Confidentiality and Restricting Use of Evidence
and Information

1. When necessary, the Requested State may require that evidence and information provided, and information derived therefrom, be kept confidential in accordance with stated conditions. Nevertheless, disclosure may be made where necessary as evidence in a public proceeding.
2. If deemed necessary, the Requesting State may request that the application for assistance, the contents of the request and its supporting documents, and the granting of such assistance be kept confidential.
3. The Requesting State may use any evidence or information obtained from the Requested State:
 - a. for the purpose of its criminal investigations and proceedings;
 - b. for preventing an immediate and serious threat to its public security;

c. in its non-criminal judicial or administrative proceedings directly related to investigations or proceedings:

i. set forth in subparagraph (a); or

ii. for which mutual assistance was rendered under Article 1(1 bis) of this Treaty;

d. for any other purpose, if the information or evidence has been made public within the framework of proceedings for which they were transmitted, or in any of the situations described in subparagraphs (a), (b) and (c); and

e. for any other purpose, only with the prior consent of the Requested State.

4. a. This Article shall not prejudice the ability of the Requested State in accordance with this Treaty to impose additional conditions in a particular case where the particular request for assistance could not be complied with in the absence of such conditions. Where additional conditions have been imposed in accordance with this subparagraph, the Requested State may require the Requesting State to give information on the use made of the evidence or information.

b. Generic restrictions with respect to the legal standards of the Requesting State for processing personal data may not be imposed by the Requested State as a condition under subparagraph (a) to providing evidence or information.

5. Where, following disclosure to the Requesting State, the Requested State becomes aware of circumstances that may cause it to seek an additional condition in a particular case, the Requested State may consult with the Requesting State to determine the extent to which the evidence and information can be protected.

ARTICLE 9

Return of Documents, Records, and Articles of Evidence

The Requesting State shall return upon request any documents, records, or articles of evidence furnished in execution of a request as soon as possible.

ARTICLE 10
Locating Persons

The Requested State, consistent with the provisions of this Treaty, shall make thorough efforts to ascertain the location of persons specified in the request and believed to be in the Requested State.

ARTICLE 11
Serving Documents

1. The Requested State shall cause service of any document transmitted for that purpose by the Requesting State.
2. A request for service of a document requiring the appearance of a person before an authority in the Requesting State shall be transmitted a reasonable time before the scheduled appearance.
3. A document requiring such an appearance shall be served thirty days prior to the scheduled appearance or as otherwise agreed.
4. The Requested State shall return a proof of service executed according to its laws.

ARTICLE 12
Providing Documents and Records of Government Offices or Agencies

1. The Requested State shall provide a copy of a publicly available document or record of a government office or agency.
2. The Requested State may provide any document or record in the possession of a government office or agency, but not publicly available, to the same extent and under the same conditions as it would be available to its own law enforcement or judicial authorities. The Requested State in its discretion may deny the request entirely or in part.
3. Any document or record provided pursuant to this Article in accordance with procedures specified in the request and certified authentic by the Central Authority of the Requested State shall require no further certification or authentication to be admissible into evidence in the Requesting State.

ARTICLE 13
Producing Other Documents and Records

1. The Requested State, if necessary, shall compel a person to produce a document, record or article to the same extent as would be required for criminal investigations or proceedings in that State. When search and seizure is required, the request shall contain such information as would justify such action in criminal investigations or proceedings under the laws of the Requested State.

2. With respect to paragraph 1 of this Article, every official of the Requested State who has custody of a seized document, record or article shall certify to the Central Authority of that State the identity of the thing seized, the continuity of the custody thereof, and the integrity of its condition. The Central Authority of the Requested State shall certify that the procedures specified in the request have been followed to the extent possible pursuant to the laws and practices of that State. A document, record or article so certified shall require no further foundation to be admissible into evidence in the Requesting State.

ARTICLE 14
Taking Testimony in the Requested State

1. A person from whom evidence is sought shall, if necessary, be compelled to appear and testify to the same extent as would be required in criminal investigations or proceedings in the Requested State.

2. Upon request, the Requested State shall specify the date and place of the taking of testimony.

3. The Requested State shall permit the presence of an accused, counsel for the accused, and persons charged with the enforcement of the criminal laws to which the request relates.

4. The executing authority shall provide persons permitted to be present the opportunity to question the person whose testimony is sought in accordance with the laws of the Requested State.

5. The executing authority shall provide persons permitted to be present the opportunity to propose additional questions and other investigative measures.

6. Testimonial privileges under the laws of the Requesting State shall not apply in the execution of a request, but such questions of privilege shall be preserved for the Requesting State.

ARTICLE 15

Taking Testimony in the Requesting State

1. The Requested State, upon request that a person in that State appear and testify in connection with a criminal investigation or proceeding in the Requesting State, shall compel that person to appear and testify in the Requesting State by means of the procedures for compelling the appearance and testimony of witnesses in the Requested State if:

- a. the Requested State has no reasonable basis to deny the request;
- b. the person could be compelled to appear and testify in similar circumstances in the Requested State; and
- c. the Central Authority of the Requesting State certifies that the person's testimony is relevant and material.

2. A person who fails to appear as directed shall be subject to sanctions under the laws of the Requested State as if that person had failed to appear in similar circumstances in that State. Such sanctions shall not include removal of the person to the Requesting State.

ARTICLE 16

Transferring Persons in Custody for Testimonial Purposes

1. A person in custody needed as a witness in the Requesting State for criminal investigations or proceedings shall be transported to that State pursuant to conditions proposed by Article 15(1).

2. A defendant in custody in one State who seeks for purposes of confrontation to be present at a judicial proceeding in the other State shall be transported to that State unless the State in which the defendant is in custody has a reasonable basis to deny the request.

3. For purposes of this Article:

a. the receiving State shall have the authority and obligation to keep in custody a person transferred unless otherwise authorized by the sending State;

b. the receiving State shall return the person transferred to the custody of the sending State as soon as circumstances permit or as otherwise agreed;

c. the receiving State shall not decline to return a person transferred on the basis of nationality nor require the sending State to initiate extradition proceedings; and

d. the person transferred shall receive credit for service of the sentence imposed in the sending State while in the custody of the receiving State.

ARTICLE 17
Safe Conduct

1. A person appearing before an authority in the Requesting State pursuant to a request:

a. shall not be subject to suit, or be detained or subjected to any other restriction of personal liberty, with respect to any act or conviction which preceded departure; and

b. shall not be subject to prosecution based on testimony provided pursuant to the request to the extent that such testimony is required to honor the request and is true.

2. Safe conduct provided in this Article shall cease if, ten days after the person appearing has been notified that his or her presence is no longer required, that person, being free to leave, has not left the Requesting State or, having left, has returned.

ARTICLE 18
Seizure, Immobilization and Forfeiture of Assets

1. The Contracting Parties shall assist each other to the extent permitted by their respective laws in the seizure, immobilization and forfeiture of the fruits and instrumentalities of offenses.

2. Proceeds or property forfeited to a Contracting Party pursuant to this Article shall be disposed of by that Party according to its domestic law and administrative procedures. Either State may transfer all or part of such proceeds or property, or the proceeds of its sale, to the other State, to the extent permitted by their respective laws, upon such terms as they may agree.

ARTICLE 18 bis
Identification of bank information

1. a. Upon request of the Requesting State, the Requested State shall, in accordance with the terms of this Article, promptly ascertain if the banks located in its territory possess information on whether an identified natural or legal person suspected of or charged with a criminal offense is the holder of a bank account or accounts. The Requested State shall promptly communicate the results of its enquiries to the Requesting State.

b. The actions described in subparagraph (a) may also be taken for the purpose of identifying:

- i. information regarding natural or legal persons convicted of or otherwise involved in a criminal offense;
- ii. information in the possession of non-bank financial institutions; or
- iii. financial transactions unrelated to accounts.

2. In addition to the requirements of Article 3(1) of this Treaty, a request for information described in paragraph 1 shall include:

a. the identity of the natural or legal person relevant to locating such accounts or transactions;

b. sufficient information to enable the competent authority of the Requested State to:

- i. reasonably suspect that the natural or legal person concerned has engaged in a criminal offense and that banks or non-bank financial institutions in the territory of the Requested State may have the information requested; and
- ii. conclude that the information sought relates to the criminal investigation or proceeding; and

c. to the extent possible, information concerning which bank or non-bank financial institution may be involved, and other information the availability of which may aid in reducing the breadth of the enquiry.

3. Unless subsequently modified by exchange of diplomatic notes between the European Union and the United States, requests for assistance under this Article shall be transmitted between:

a. the Minister of Justice of Italy, and

b. for the United States, in lieu of the channel described in Article 2(1) of this Treaty, the attaché responsible for Italy of the:

- i. U.S. Department of Justice, Drug Enforcement Administration, with respect to matters within its jurisdiction;
- ii. U.S. Department of Homeland Security, Bureau of Immigration and Customs Enforcement, with respect to matters within its jurisdiction;
- iii. U.S. Department of Justice, Federal Bureau of Investigation, with respect to all other matters.

4. The Contracting Parties shall provide assistance under this Article with respect to terrorist activity punishable under the laws of both the Requesting and Requested States. The Contracting Parties also shall provide assistance under this Article with respect to money laundering activity punishable under the laws of both the Requesting and Requested States, including where the activity is punishable as money laundering under United States law while punishable as a predicate offense to the money laundering under Italian law. The Contracting Parties also shall provide assistance with respect to such other criminal activity as they may notify each other.

5. The Requested State shall respond to a request for production of the records concerning the accounts or transactions identified pursuant to this Article in accordance with the other provisions of this Treaty.

ARTICLE 18 ter
Joint investigative teams

1. Joint investigative teams may be established and operated in the respective territories of the United States and the Italian Republic for the purpose of facilitating criminal investigations or prosecutions involving the United States and one or more Member States of the European Union where deemed appropriate by the United States and the Italian Republic.

2. The procedures under which the team is to operate, such as its composition, duration, location, organization, functions, purpose, and terms of participation of team members of a State in investigative activities taking place in another State's territory shall be as agreed between the competent authorities responsible for the investigation or prosecution of criminal offenses, as determined by the respective States concerned.

3. The competent authorities determined by the respective States concerned shall communicate directly for the purposes of the establishment and operation of such team except that where the exceptional complexity, broad scope, or other circumstances involved are deemed to require more central coordination as to some or all aspects, the States may agree upon other appropriate channels of communications to that end.

4. Where the joint investigative team needs investigative measures to be taken in one of the States setting up the team, a member of the team of that State may request its own competent authorities to take those measures without the other States having to submit a request for mutual assistance. The required legal standard for obtaining the measure in that State shall be the standard applicable to its domestic investigative activities.

ARTICLE 18 quater
Video conferencing

1. The use of video transmission technology shall be available between the United States and the Italian Republic for taking testimony in a proceeding for which mutual assistance is available of a witness or expert located in the Requested State. To the extent not specifically set forth in this Article, the modalities governing such procedure shall be as otherwise provided under this Treaty.

2. The Requesting and Requested States may consult in order to facilitate resolution of legal, technical or logistical issues that may arise in the execution of the request.

3. Without prejudice to any jurisdiction under the law of the Requesting State, making an intentionally false statement or other misconduct of the witness or expert during the course of the video conference shall be punishable in the Requested State in the same manner as if it had been committed in the course of its domestic proceedings.

4. This Article is without prejudice to the use of other means for obtaining of testimony in the Requested State available under applicable treaty or law.

5. The Requested State may permit the use of video conferencing technology for purposes other than those described in paragraph 1 of this Article, including for purposes of identification of persons or objects, or taking of investigative statements.

ARTICLE 19
Other Treaties and Domestic Laws

1. Assistance and procedures provided by this Treaty shall not prevent or restrict any assistance or procedure available under other international conventions or arrangements or under the laws of the Contracting Parties.
2. The activities of the International Criminal Police Organization (INTERPOL) are not affected by this Treaty.

ARTICLE 20
Denunciation

Either Contracting Party may terminate this Treaty at any time by giving notice to the other Party and the termination shall be effective six months after the date of receipt of such notice.

Strumento così come contemplato dall'Articolo 3(2) dell'Accordo sulla Mutua Assistenza Giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea e firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Italiana sulla Mutua Assistenza in Materia Penale firmato il 9 novembre 1982

1. Così come contemplato dall'Articolo 3(2) dell'Accordo sulla Mutua Assistenza Giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione Europea firmato il 25 giugno 2003 (d'ora in avanti denominato "l'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria"), i Governi degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana riconoscono che, conformemente alle disposizioni del presente Strumento, l'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria si applica in relazione al Trattato bilaterale in vigore tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Italiana sulla Mutua Assistenza in Materia Penale firmato il 9 novembre 1982 (d'ora in avanti denominato "il Trattato di Mutua Assistenza del 1982") alle seguenti condizioni:

a) L'Articolo 4 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria di cui all'Articolo 18 *bis* dell'Allegato al presente Strumento regola l'identificazione dei conti e delle transazioni finanziari, in aggiunta ai poteri già previsti ai sensi del Trattato di Mutua Assistenza del 1982;

b) L'Articolo 5 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria di cui all'Articolo 18 *ter* dell'Allegato al presente Strumento regola la formazione e le attività delle squadre investigative comuni, in aggiunta ai poteri già previsti ai sensi del Trattato di Mutua Assistenza del 1982;

c) L'Articolo 6 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria di cui agli Articoli 7 e 18 *quater* dell'Allegato al presente Strumento regola l'assunzione di testimonianze di persone che si trovano nello Stato Richiesto mediante l'utilizzo di tecniche di video trasmissione tra gli Stati Richiedente e Richiesto, in aggiunta ai poteri già previsti ai sensi del Trattato di Mutua Assistenza del 1982;

d) L'Articolo 7 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria di cui all'Articolo 2(3) dell'Allegato al presente Strumento regola l'utilizzo di mezzi veloci di comunicazione, in aggiunta ai poteri già previsti ai sensi del Trattato di Mutua Assistenza del 1982;

e) L'Articolo 8 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria di cui all'Articolo 1(1 *bis*) dell'Allegato al presente Strumento regola la fornitura della mutua assistenza alle autorità amministrative interessate, in aggiunta ai poteri già previsti ai sensi del Trattato di Mutua Assistenza del 1982;

f) L'Articolo 9 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria di cui all'Articolo 8(3)-(5) dell'Allegato al presente Strumento regola il limite sull'uso delle informazioni o degli elementi di prova forniti allo Stato Richiedente, nonché le condizioni cui è soggetta l'assistenza per motivi legati alla protezione di dati, o il rifiuto di tale assistenza;

2. L'Allegato riflette il testo integrato delle disposizioni del Trattato di Mutua Assistenza del 1982 e dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria applicabile una volta che il presente Strumento entrerà in vigore.

3. Conformemente all'Articolo 12 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria, il presente Strumento si applica ai reati commessi prima e dopo della sua entrata in vigore.

4. Il presente Strumento non si applica alle richieste presentate prima della sua entrata in vigore; salvo che, conformemente all'Articolo 12 dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria, gli Articoli 2(3), 7(e) e 18 *quater* dell'Allegato sono applicabili alle richieste presentate prima di tale entrata in vigore.

5. L'Articolo 18 dell'Allegato si applica in luogo dell'Articolo 18 del Trattato di Mutua Assistenza del 1982, ed il relativo scambio di note diplomatiche tra gli Stati Uniti e l'Italia del 13 novembre 1985.

6 a) Il presente Strumento è soggetto al completamento da parte degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana delle loro rispettive procedure interne applicabili per l'entrata in vigore. Al riguardo, i Governi degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana si scambieranno gli strumenti indicando che tali misure sono state completate. Il presente Strumento entrerà in vigore lo stesso giorno dell'entrata in vigore dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria.

b) In caso di estinzione dell'Accordo USA-UE di Mutua Assistenza Giudiziaria, il presente Strumento sarà estinto e si applicherà il Trattato di Mutua Assistenza del 1982. Tuttavia, i Governi degli Stati Uniti d'America e della Repubblica Italiana possono concordare di continuare ad applicare alcune o tutte le disposizioni del presente Strumento.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Strumento.

FATTO a Roma, in duplice originale, questo terzo giorno di Maggio 2006 nelle lingue inglese ed italiana, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DEGLI
STATI UNITI D'AMERICA



PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



ALLEGATO

TRATTATO TRA GLI STATI UNITI D'AMERICA E LA REPUBBLICA ITALIANA DI MUTUA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

ARTICOLO 1

Obbligo di concedere assistenza

1. Le Parti Contraenti, su richiesta ed in conformità con le disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciproca assistenza per le istruttorie e i procedimenti penali.

1 bis.

a) L'assistenza giudiziaria è concessa altresì a un'autorità amministrativa nazionale che indaga su una condotta, in conformità degli specifici poteri amministrativi o regolamentari conferitile per procedere a tali indagini, allo scopo di perseguire penalmente detta condotta o di rinviare il caso alle autorità preposte alle indagini o all'azione penale. L'assistenza giudiziaria può essere concessa anche ad altre autorità amministrative nelle medesime circostanze. L'assistenza giudiziaria non è disponibile per materie per le quali l'autorità amministrativa prevede che non si proceda, a seconda dei casi, all'azione penale o al rinvio.

b) Le richieste di assistenza ai sensi del presente paragrafo saranno trasmesse tra le Autorità Centrali designate conformemente all'Articolo 2 del presente Trattato, o tra le altre autorità che le Autorità Centrali concorderanno invece di designare quale canale alternativo di trasmissione.

2. Tale assistenza comprenderà:

- a. ricerca di persone;
- b. notifica di documenti;
- c. produzione di documenti e di atti;
- d. esecuzione di richieste di perquisizione e di sequestro;

- e. escussione di testimoni;
- f. trasferimento di persone per rendere testimonianza; e
- g. sequestro e confisca di beni.

Altre forme di assistenza saranno prestate se compatibili con la legislazione dello Stato Richiesto.

3. L'assistenza sarà prestata anche quando i fatti per i quali si procede non costituiscono reato nello Stato Richiesto e indipendentemente dal fatto che lo Stato Richiesto abbia giurisdizione in casi simili.

4. Il presente Trattato disciplina esclusivamente l'assistenza reciproca in materia penale fra le autorità delle Parti Contraenti.

ARTICOLO 2 Autorità Centrale

1. Agli effetti del presente Trattato, qualsiasi richiesta dovrà essere inoltrata dalla Autorità Centrale di ciascuna delle due Parti Contraenti. Le autorità centrali comunicheranno direttamente tra loro per l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato.

2. Per la Repubblica Italiana l'Autorità Centrale é il Ministro della Giustizia. Per gli Stati Uniti d'America l'Autorità Centrale é l'Attorney General.

3. Le richieste di assistenza giudiziaria fatte dalle Autorità ai sensi del presente Trattato e le comunicazioni ad esse relative possono essere inoltrate con mezzi di comunicazione rapida, compresi fax e posta elettronica, con riserva di successiva conferma formale, se lo Stato Richiesto la richiede. Lo Stato Richiesto può rispondere alla richiesta con uno di tali mezzi di comunicazione rapida.

ARTICOLO 3
Contenuto della richiesta

1. La richiesta di assistenza deve indicare:
 - a. il nome dell'autorità che conduce l'istruttoria o il procedimento penale cui la richiesta si riferisce;
 - b. l'oggetto e la natura dell'istruttoria o del procedimento;
 - c. una descrizione della prova o dell'informazione richiesta o degli atti da compiere; e
 - d. il motivo per cui la prova, l'informazione o il compimento di atti sono richiesti.

2. La richiesta dovrà contenere, per quanto possibile e necessario:
 - a. le informazioni disponibili sull'identità e sul luogo in cui la persona ricercata può trovarsi;
 - b. l'identità e l'indirizzo della persona alla quale deve essere notificato un atto, il collegamento tra detta persona e il procedimento nonché il modo in cui la notifica deve essere eseguita;
 - c. l'identità e il luogo in cui si trova la persona che può fornire prove;
 - d. una precisa descrizione del luogo da perquisire e degli oggetti da sequestrare;
 - e. una descrizione del modo in cui la testimonianza deve essere assunta e verbalizzata;
 - f. un elenco delle domande da porre; e
 - g. una descrizione di qualsiasi procedura particolare di esecuzione della richiesta.

3. La richiesta dovrà contenere informazioni relative alle indennità e alle spese cui avrà diritto la persona che é chiamata a comparire nello Stato Richiedente.

4. La richiesta e la documentazione ad essa allegata dovranno essere redatte in italiano ed in inglese.

ARTICOLO 4
Esecuzione di una richiesta

1. L'Autorità Centrale dello Stato Richiesto dovrà eseguire sollecitamente la richiesta o, se del caso, dovrà trasmetterla all'autorità competente. I funzionari competenti dello Stato Richiesto faranno tutto il possibile per eseguire la richiesta. L'autorità giudiziaria dello Stato Richiesto rilascerà ordini di comparizione, mandati di perquisizione o qualsiasi altro atto necessario all'esecuzione della richiesta.

2. La richiesta sarà eseguita in conformità con le disposizioni del presente Trattato e con le leggi dello Stato Richiesto. Si dovranno osservare le modalità indicate nella richiesta, a meno che non siano vietate dalla legislazione dello Stato Richiesto.

ARTICOLO 5
Motivi ostativi all'esecuzione

1. Lo Stato Richiesto può negare assistenza nella misura in cui:
 - a. la esecuzione della richiesta potrebbe pregiudicare la sicurezza o altro interesse pubblico essenziale dello Stato Richiesto;
 - b. la richiesta si riferisce ad un reato di carattere esclusivamente militare o ad un fatto considerato reato politico dallo Stato Richiesto; o
 - c. la richiesta non sia conforme con le disposizioni del presente Trattato .
2. Lo Stato Richiesto, prima di rifiutare l'esecuzione di una richiesta, valuterà se l'assistenza possa essere prestata a determinate condizioni.

3. Qualora l'esecuzione di una richiesta interferisca con una istruttoria o un procedimento in corso nello Stato Richiesto, quest'ultimo può ritardarne l'esecuzione o darvi seguito a determinate condizioni.

4. Lo Stato Richiesto dovrà immediatamente informare lo Stato Richiedente dei motivi che lo hanno indotto a rifiutare in tutto o in parte l'esecuzione di una richiesta o a ritardare l'assistenza.

ARTICOLO 6

Restituzione della documentazione relativa ad una richiesta eseguita

1. Dopo l'esecuzione di una richiesta, lo Stato Richiesto - a meno che non sia stato convenuto diversamente - dovrà restituire allo Stato Richiedente l'originale della richiesta con tutte le informazioni e le prove ottenute, indicando il luogo e la data dell'esecuzione.

2. Per quanto possibile tutti i documenti e gli atti da produrre in esecuzione di una richiesta dovranno essere completi e senza alterazioni. A domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto dovrà fare tutto il possibile per fornire documenti e atti in originale.

ARTICOLO 7

Spese e traduzioni

Lo Stato Richiesto presterà gratuitamente assistenza allo Stato Richiedente ad eccezione:

- a. delle spese di traduzione dei documenti allegati ad una richiesta o da essa derivanti;
- b. degli onorari dei consulenti privati indicati nella richiesta;
- c. di tutte le spese relative al trasferimento di testimoni, in conformità all'articolo 15 ;
- d. di tutte le spese relative al trasferimento dei testimoni detenuti, in conformità all' articolo 16; e

e. le spese correlate con l'istituzione e la fornitura del servizio di video trasmissione conformemente all'articolo 18 *quater*, salvo diverso accordo tra lo Stato Richiesto e lo Stato Richiedente; altre spese che emergono nel corso della fornitura di assistenza, comprese le spese correlate con il viaggio di partecipanti nello Stato Richiesto, sono sostenute secondo quanto previsto dalle altre disposizioni del presente articolo.

ARTICOLO 8

Tutela del segreto e uso riservato delle prove e delle informazioni

1. Se necessario, lo Stato Richiesto potrà esigere che le prove e le informazioni fornite o dalle stesse derivanti rimangano riservate in conformità con le condizioni poste. Tuttavia esse potranno essere utilizzate come prove in un pubblico procedimento.
2. Se ritenuto necessario, lo Stato Richiedente può chiedere che la domanda di assistenza, il suo contenuto e i documenti a sostegno e la concessione dell'assistenza stessa, rimangano riservati.
3. Lo Stato Richiedente può utilizzare i mezzi di prova o le informazioni ottenuti dallo Stato Richiesto:
 - a. ai fini delle sue indagini e procedimenti penali;
 - b. per la prevenzione di una minaccia immediata e grave per la sua sicurezza pubblica;
 - c. nei suoi procedimenti giudiziari non penali o amministrativi direttamente connessi con le indagini o i procedimenti:
 - i. menzionati alla lettera a) o
 - ii. per i quali è stata prestata assistenza giudiziaria ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 1 bis del presente Trattato;
 - d. per qualsiasi altra finalità se le informazioni o i mezzi di prova sono stati resi pubblici nel quadro dei procedimenti per i quali sono stati trasmessi, o in qualsiasi altra situazione di cui alle lettere (a), (b) e (c); e

e. per qualsiasi altra finalità, solo previa autorizzazione dello Stato Richiesto.

4. a. Il presente articolo lascia impregiudicata la facoltà dello Stato Richiesto di imporre condizioni supplementari in casi determinati, ai sensi del presente Trattato, laddove l'inadempimento di tali condizioni impedisca il soddisfacimento della specifica richiesta di assistenza. Qualora siano state imposte condizioni supplementari conformemente al presente paragrafo, lo Stato Richiesto può esigere che lo Stato Richiedente fornisca precisazioni sull'uso dei mezzi di prova o delle informazioni.

b. Lo Stato Richiesto non può imporre restrizioni generiche, relativamente alle norme giuridiche dello Stato Richiedente in materia di trattamento dei dati personali, quale condizione di cui alla lettera a) per la comunicazione dei mezzi di prova o di informazioni.

5. Qualora lo Stato Richiesto, successivamente alla comunicazione allo Stato Richiedente, venga a conoscenza di circostanze che potrebbero indurlo a prevedere una condizione supplementare in un determinato caso, esso può consultarsi con lo Stato Richiedente per determinare in quale misura i mezzi di prova e le informazioni possano essere protetti.

ARTICOLO 9

Restituzione di documenti, atti e prove

A richiesta, lo Stato Richiedente restituirà il più presto possibile qualsiasi documento, atto o prova ottenuti in esecuzione di una richiesta.

ARTICOLO 10

Ricerca di persone

In conformità alle disposizioni del presente Trattato, lo Stato Richiesto farà tutto il possibile per rintracciare le persone indicate nelle richieste che presumibilmente si trovino nello Stato Richiesto.

ARTICOLO 11
Notifica di documenti

1. Lo Stato Richiesto provvederà alla notifica di qualsiasi documento a tal fine trasmesso dallo Stato Richiedente.
2. La richiesta di notifica di un documento, che richieda la comparizione di una persona davanti ad una autorità nello Stato Richiedente, sarà trasmessa con un ragionevole anticipo rispetto alla data di comparizione prevista.
3. Un documento che richieda tale comparizione sarà notificato trenta giorni prima della data di comparizione prevista, o entro un diverso termine concordato.
4. Lo Stato Richiesto farà pervenire allo Stato Richiedente un attestato di avvenuta notifica in conformità con le proprie leggi.

ARTICOLO 12
Produzione di atti e documenti di uffici statali e di enti pubblici

1. Lo Stato Richiesto fornirà copia degli atti o documenti, accessibili al pubblico, di uffici statali e di enti pubblici.
2. Lo Stato Richiesto potrà fornire atti o documenti in possesso di un ufficio statale o di un ente pubblico, ma non accessibili al pubblico, nella stessa misura e alle stesse condizioni in cui sarebbero accessibili alle autorità giudiziarie o agli organi di polizia dello Stato Richiesto. È discrezione dello Stato Richiesto respingere, interamente o in parte, tale richiesta.
3. I documenti o gli atti forniti in conformità con il presente articolo ed in conformità con le modalità indicate nella richiesta ed autenticati dall'Autorità Centrale dello Stato Richiesto, non richiedono ulteriori certificazioni o autenticazioni per essere ammessi come mezzi di prova nello Stato Richiedente.

ARTICOLO 13
Produzione di documenti, atti e oggetti

1. Lo Stato Richiesto, se necessario, obbligherà una persona a produrre un documento, atto o oggetto negli stessi limiti che sarebbero previsti per istruttorie o procedimenti penali in quello Stato. Quando siano richieste perquisizioni o sequestri, la richiesta conterrà quelle informazioni che giustificerebbero tale azione nel corso di istruttorie o procedimenti penali in base alle leggi dello Stato Richiesto.

2. In relazione al I° comma del presente articolo, qualsiasi funzionario dello Stato Richiesto alla cui custodia siano affidati i documenti, gli atti e gli oggetti confiscati sarà tenuto a certificare all'Autorità Centrale di tale Stato l'identità dell'articolo confiscato, la continuità della relativa custodia e l'integrità delle sue condizioni. L'Autorità Centrale dello Stato Richiesto certificherà che le procedure specificate nella richiesta sono state eseguite nei limiti consentiti dalle leggi e dalla prassi di tale Stato. Il documento, atto o oggetto così certificato non dovrà essere sottoposto ad ulteriori formalità per essere ammesso quale mezzo di prova dallo Stato Richiedente.

ARTICOLO 14
Assunzione di testimonianza nello Stato Richiesto

1. Se necessario, il testimone da cui la prova è richiesta sarà obbligato a comparire ed a rendere testimonianza nella stessa misura prevista per le istruttorie ed i procedimenti penali nello Stato Richiesto.

2. A richiesta, lo Stato Richiesto indicherà la data ed il luogo della assunzione della testimonianza.

3. Lo Stato Richiesto consentirà la presenza di un imputato, del suo difensore e delle persone incaricate dell'applicazione delle leggi penali cui si riferisce la richiesta.

4. L'autorità che esegue la richiesta consentirà alle persone autorizzate ad essere presenti di proporre domande al testimone in conformità con le leggi dello Stato Richiesto.

5. L'autorità che esegue la richiesta consentirà alle persone autorizzate ad essere presenti di proporre ulteriori domande e di chiedere l'esecuzione di altri atti istruttori.

6. I diritti del testimone previsti dalle leggi dello Stato Richiedente non possono essere invocati nell'esecuzione della richiesta, ma saranno fatti salvi nello Stato Richiedente.

ARTICOLO 15

Assunzione di testimonianza nello Stato Richiedente

1. Qualora in relazione ad una istruttoria o ad un procedimento penale nello Stato Richiedente sia richiesta a comparire come testimone una persona che si trovi sul suo territorio, lo Stato Richiesto ordinerà a tale persona di comparire e rendere testimonianza nello Stato Richiesto, secondo le modalità previste dal proprio ordinamento per rendere obbligatoria la comparizione e la testimonianza, se:

a. lo Stato Richiesto non ha un ragionevole motivo di respingere la richiesta;

b. la persona potrebbe essere obbligata a comparire e a rendere testimonianza nelle medesime circostanze nello Stato Richiesto; e

c. l'Autorità Centrale dello Stato Richiedente certifica che la testimonianza é rilevante e necessaria.

2. Una persona che non comparirà secondo quanto ingiuntogli, sarà passibile delle stesse sanzioni che lo Stato Richiesto commina ad un testimone per non essere comparso a testimoniare in simili circostanze. Tali sanzioni non comprendono l'accompagnamento coattivo della persona nello Stato Richiedente.

ARTICOLO 16

Trasferimento di detenuti da assumere come testimoni

1. Un detenuto, la cui testimonianza é necessaria nello Stato Richiedente in relazione a istruttorie o procedimenti penali, sarà trasferito in quello Stato in conformità con le condizioni di cui all' articolo 15 , paragrafo 1.
2. Un imputato, detenuto in uno Stato, che, ai fini di esercitare un diritto di intervento, chieda di essere presente ad un procedimento giudiziario nell'altro Stato, sarà trasferito in tale Stato, salvo che lo Stato in cui l'imputato é detenuto abbia un ragionevole motivo di rifiutare tale richiesta.
3. Ai fini del presente articolo:
 - a. lo Stato ricevente avrà la competenza e l'obbligo di detenere la persona trasferita salvo diversa autorizzazione dello Stato di provenienza;
 - b. lo Stato ricevente restituirà la persona trasferita alla custodia dello Stato di provenienza non appena le circostanze lo consentano o come altrimenti convenuto;
 - c. lo Stato ricevente non si rifiuterà di restituire una persona trasferita sulla base della sua nazionalità, né richiederà allo Stato di provenienza di iniziare le procedure per l'extradizione; e
 - d. al detenuto trasferito verrà computato il periodo di detenzione nello Stato ricevente ai fini della esecuzione della pena comminata nello Stato dal quale é Stato trasferito.

ARTICOLO 17

Immunità

1. Una persona che compare dinanzi ad un'autorità nello Stato Richiedente in base ad una richiesta:
 - a. non sarà sottoposta a giudizio, detenuta o soggetta ad alcuna altra restrizione della libertà personale in relazione a qualsiasi atto o condanna precedente alla sua partenza; e

b. non sarà soggetta a procedimento penale in base alla testimonianza in quanto essa sia resa per eseguire la richiesta e sia conforme alla verità.

2. Le immunità previste nel presente articolo vengono meno se, dieci giorni dopo che la persona comparsa in giudizio abbia ricevuto notifica che la sua presenza non sia più necessaria, la stessa persona, pur avendone la possibilità, non abbia lasciato lo Stato Richiedente o, avendolo lasciato, vi abbia fatto ritorno.

ARTICOLO 18 Sequestro e confisca di beni

1. Le Parti Contraenti si forniranno reciproca assistenza nella misura permessa dai loro rispettivi ordinamenti, nel sequestro, immobilizzazione e confisca dei frutti e dei proventi dei reati.

2. La Parte Contraente che procederà alla confisca dei profitti e dei beni ai sensi del presente articolo ne disporrà secondo la propria legge nazionale e le procedure amministrative. Ciascuna Parte potrà trasferire tutti o parte di tali proventi o beni, o i proventi derivanti dalla vendita, all'altra Parte nella misura consentita dai rispettivi ordinamenti giuridici alle condizioni eventualmente stabilite.

ARTICOLO 18 bis Identificazione di informazioni bancarie

1. a. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto accerta prontamente, a norma del presente articolo, se alle banche ubicate nel suo territorio risulta che una determinata persona fisica o giuridica sospettata o imputata di un reato è titolare di uno o più conti bancari. Lo Stato Richiesto comunica senza indugio allo Stato Richiedente l'esito degli accertamenti effettuati.

b. Gli accertamenti di cui alla lettera a) possono anche essere compiuti per raccogliere:

- i. informazioni su persone fisiche o giuridiche condannate per un reato o altrimenti implicate in un reato;
- ii. informazioni presso istituti finanziari diversi dalle banche; o
- iii. transazioni finanziarie slegate da conti.

2. Oltre ai requisiti di cui all'art. 3 (1) del presente Trattato, la domanda di informazioni di cui al paragrafo 1 include:

a. informazioni sull'identità della persona fisica o giuridica utili per localizzare i conti o le transazioni;

b. informazioni sufficienti a permettere all'autorità competente dello Stato Richiesto di:

- i. sospettare ragionevolmente che la persona fisica o giuridica in questione è implicata in un reato e che le banche o istituti finanziari diversi dalle banche nel territorio dello Stato Richiesto possono disporre delle informazioni richieste;
- ii. giungere alla conclusione che le informazioni richieste riguardano un'indagine o un procedimento penale.

c. per quanto possibile, indicazioni sulla banca o sull'istituto finanziario non bancario eventualmente interessati e altre informazioni che possono contribuire a circoscrivere gli accertamenti.

3. Salvo successiva modifica mediante scambio di note diplomatiche tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America, le richieste di assistenza, a norma del presente articolo, saranno trasmesse tramite:

a. Ministero della Giustizia Italiano

b. Per gli Stati Uniti d'America, in luogo del canale descritto all'articolo 2 (1) del presente Trattato l'attachè responsabile per l'Italia del:

i. U.S Dipartimento della Giustizia, Agenzia contro la Droga, per le rispettive competenze;

- ii. U.S. Dipartimento per la Sicurezza Interna, Ufficio dell'Immigrazione e delle Dogane, per le rispettive competenze;
- iii. U.S. Dipartimento della Giustizia, F.B.I., per le rispettive competenze.

4. Le Parti Contraenti forniranno assistenza ai sensi di questo articolo con riguardo ad attività di terrorismo punibili secondo le leggi di entrambi i Paesi. Le Parti Contraenti forniranno, altresì, assistenza ai sensi di questo articolo con riguardo ad attività di riciclaggio punibili secondo le leggi di entrambi i Paesi, ovvero laddove l'attività è punibile come riciclaggio secondo la legge degli Stati Uniti e come reato presupposto al riciclaggio secondo la legge italiana. Le Parti Contraenti forniranno assistenza con riguardo ad altre attività per le quali sia intervenuta debita notifica.

5. Lo Stato Richiesto risponderà a richieste per la produzione di dati inerenti conti o transazioni individuati in applicazione del presente articolo attenendosi alle disposizioni di questo Trattato.

ARTICOLO 18 ter Squadre investigative comuni

1. Le squadre investigative comuni possono essere costituite ed operare nei rispettivi territori della Repubblica Italiana e degli Stati Uniti, al fine di agevolare le indagini o azioni penali che coinvolgono gli Stati Uniti d'America e uno o più Stati membri dell'Unione Europea, ove ritenuto appropriato sia dalla Repubblica Italiana che dagli Stati Uniti.

2. Le procedure in base alle quali la squadra dovrà operare, quali composizione, durata, ubicazione, organizzazione, funzioni, scopo e condizioni per la partecipazione dei membri della squadra di uno Stato alle attività investigative svolte nel territorio di un altro Stato, saranno concordate tra le autorità competenti, responsabili delle indagini o dell'azione penale, così come determinate dai rispettivi Stati interessati.

3. Le autorità competenti, designate dai rispettivi Stati interessati, comunicano direttamente al fine di istituire e rendere operativa la squadra in questione, salvo che nel caso in cui si ritenga che l'eccezionale complessità, l'ampia portata o altre circostanze del caso richiedano un maggior coordinamento centrale in merito ad alcuni o a tutti gli aspetti; a tal fine gli Stati possono concordare altri idonei canali di comunicazione.

4. Se la squadra investigativa comune ravvisa la necessità che in uno degli Stati che hanno costituito la squadra siano adottate misure investigative, uno dei membri della squadra di detto Stato può farne direttamente richiesta alle proprie autorità competenti senza che gli altri Stati debbano presentare una richiesta di assistenza giudiziaria. I parametri giuridici necessari per ottenere la misura in tale Stato sono quelli applicabili alle attività investigative condotte a livello nazionale.

ARTICOLO 18 quater Collegamento in videoconferenza

1. L'impiego di tecnologie per il collegamento video tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d'America è consentito per l'assunzione della testimonianza in un procedimento, per il quale è disponibile l'assistenza giudiziaria, di un testimone o di un perito che si trovi nello Stato Richiesto. Per quanto non specificatamente previsto nel presente articolo, le modalità che regolano tali procedure sono quelle altrimenti indicate nel presente Trattato.

2. Lo Stato Richiedente e lo Stato Richiesto si possono consultare per favorire la soluzione delle eventuali questioni giuridiche, tecniche o logistiche, connesse con l'esecuzione della richiesta.

3. Fatta salva la competenza giurisdizionale ai sensi della legge dello Stato Richiedente, la falsa testimonianza intenzionale o altro comportamento scorretto del testimone o del perito nel corso del collegamento in videoconferenza è punibile nello Stato Richiesto nello stesso modo in cui sarebbe punito nell'ambito di un procedimento nazionale.

4. Il presente articolo lascia impregiudicato il ricorso agli altri mezzi disponibili per ottenere la testimonianza nello Stato Richiesto in virtù del Trattato o della legge applicabile.

5. Lo Stato Richiesto può consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza per fini non menzionati al paragrafo 1, compreso ai fini dell'identificazione di persone o cose o dell'assunzione di dichiarazioni nel corso dell'indagine.

ARTICOLO 19 Altri trattati e leggi interne

1. L'assistenza e le procedure previste dal presente Trattato non ostacolano o limitano altre forme di assistenza o procedura consentite in base ad altre convenzioni o intese internazionali o sulla base dello ordinamento interno delle Parti Contraenti.

2. Le disposizioni del presente Trattato fanno salve le attività della organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol).

ARTICOLO 20 Denuncia

Ciascuna delle Parti Contraenti potrà denunciare in qualsiasi momento il presente Trattato mediante notifica all'altra Parte Contraente e il Trattato cesserà di essere in vigore sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica.